

CODICE ETICO FONDAZIONE ENEA TECH E BIOMEDICAL

INDICE

| CHI SIAMO | 3 |
|--|----|
| TITOLO I - PRINCÌPI GENERALI | 4 |
| ART. 1 - PREMESSA | 4 |
| ART. 2 - DESTINATARI | 4 |
| ART. 3 - OBBLIGATORIETÀ | 4 |
| ART. 4 - DIFFUSIONE E FORMAZIONE | 5 |
| TITOLO II - PRINCÌPI ETICI | 5 |
| ART. 5 - CORRETTEZZA, LEALTÀ E TRASPARENZA | 5 |
| ART. 6 - TUTELA DEI BENI AZIENDALI | 6 |
| ART. 7 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI | 6 |
| ART. 8 - CONFLITTI D'INTERESSE | 7 |
| ART. 9 - INNOVAZIONE E RICERCA | 7 |
| TITOLO III - RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | 8 |
| ART. 10 - PRINCÌPI INFORMATORI | 8 |
| ART. 11 - COMUNICAZIONI DA TRASMETTERE ALLE PUBBLICHE AUTORITÀ | 9 |
| ART. 12 - RAPPORTI CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA | 9 |
| TITOLO IV – RAPPORTI DI LAVORO E TUTELA DEI DIPENDENTI | 9 |
| ART. 13 - SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE DI LAVORO | 9 |
| ART. 14 - GESTIONE DEI RAPPORTI LAVORATIVI | 11 |
| ART. 15 - RISORSE UMANE | 12 |
| TITOLO V - TUTELA DELL'AMBIENTE | 12 |
| ART. 16 - RISPETTO E TUTELA DELL'AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ | 12 |
| TITOLO VI - SISTEMI INFORMATICI | 12 |
| ART. 17 - UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATICI | 13 |
| TITOLO VII - GESTIONE FINANZIARIA, CONTABILE E FISCALE | 13 |
| ART. 18 - REGISTRAZIONI CONTABILI E ADEMPIMENTI FISCALI | 13 |
| ART. 19 - GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI | 14 |
| ART. 20 - LIBERALITÀ, OMAGGI, SPONSORIZZAZIONI E DONAZIONI | 15 |
| TITOLO VIII - RELAZIONI CON SOGGETTI ESTERNI | 16 |
| Art. 21 - Generalità | 16 |
| ART. 22 - RAPPORTI CON LA STAMPA E CON GLI ALTRI MEZZI DI COMUNICAZIONE DI MASSA | 16 |
| ART. 23 - RAPPORTI CON SOGGETTI TERZI PRIVATI | 16 |
| TITOLO IX – NORME FINALI | 17 |
| ART. 24 - RISPETTO DELLE PROCEDURE E DEI PROTOCOLLI AZIENDALI | 18 |
| ART. 25 - IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO | 18 |
| ART. 26 - LE VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO E IL SISTEMA DISCIPLINARE | 18 |

CHI SIAMO

Fondazione Enea Tech e Biomedical (di seguito, "FETB" o la "Fondazione") è una fondazione privata senza scopo di lucro, soggetta alla vigilanza del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* (ex Sviluppo Economico); il fondatore della Fondazione è l'ente pubblico ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (il "Fondatore").

La Fondazione ha lo scopo di promuovere sul territorio nazionale:

- investimenti e iniziative in materia di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico a favore delle imprese operanti sul territorio nazionale anche con riferimento alle start-up innovative di cui all'art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 convertito dalla legge n. 33/2015, con particolare riferimento alla filiera dell'economia verde e circolare, dell'information technology, dell'agri-tech e del deep tech;
- il potenziamento della ricerca, lo sviluppo e la riconversione industriale del settore biomedicale verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini, attrezzature e dispositivi biomedicali per fronteggiare in ambito nazionale le emergenti esigenze del settore, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione, anche in partecipazione con altre istituzioni e società private, anche estere, collegando la ricerca accademica, di base e pre-clinica alle fasi successive fino alla produzione industriale con la finalità di rafforzare la risposta ad emergenze sanitarie, la sicurezza nazionale in tema di autonomia produttiva di farmaci e vaccini di fronte a pandemie e altre malattie infettive emergenti, incluse le malattie genetiche, cronicodegenerative e neoplastiche e favorire lo sviluppo di un'industria farmaceutica avanzata e innovativa sul territorio nazionale.

Per raggiungere le suddette finalità, FETB gestisce, per conto del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, il "Fondo per il Trasferimento Tecnologico" e il "Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico" (i "**Fondi**").

TITOLO I - PRINCÌPI GENERALI

ART. 1 - PREMESSA

Il Codice Etico (di seguito anche il "Codice") di FETB, approvato in data 7 settembre 2023 dal Consiglio Direttivo, individua i principi etici e comportamentali condivisi che i destinatari del Codice sono tenuti ad osservare, affinché:

- a) l'attività della Fondazione sia realizzata nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, lealtà, integrità e rigore professionale e in conformità alla normativa vigente;
- b) sia evitata e prevenuta la commissione di atti illeciti e di reati;
- c) sia assicurata la diffusione della cultura della legalità.

Le regole di comportamento contenute nel presente Codice Etico sono definite in coerenza con quelle del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 (il "Modello") e dei protocolli aziendali adottati dalla Fondazione.

ART. 2 - DESTINATARI

Il Codice si applica ai seguenti soggetti (di seguito i "Destinatari"):

- a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Fondazione:
- b) persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Fondazione stessa;
- c) tutti i soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui sopra, inclusi gli stagisti;
- d) limitatamente a quanto specificamente indicato nei relativi accordi contrattuali, ai consulenti, *partner*, fornitori e, in genere, a tutti coloro che operano in nome o per conto o comunque nell'interesse della Fondazione e alle controparti contrattuali.

ART. 3 - OBBLIGATORIETÀ

I Destinatari di cui all'art. 2 sono obbligati a osservare il presente Codice, a rispettare i principi in esso contenuti e a conformarsi alle sue regole.

La mancata osservanza delle disposizioni del Codice può comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari o l'interruzione del rapporto di lavoro.

La conoscenza e l'adeguamento alle prescrizioni del Codice rappresentano un requisito indispensabile ai fini dell'instaurazione e del mantenimento di rapporti con soggetti terzi, improntati a correttezza e trasparenza.

ART. 4 - DIFFUSIONE E FORMAZIONE

La condivisione del Codice Etico all'interno della Fondazione avviene secondo le seguenti modalità:

- a) consegna, in copia, ai Destinatari di cui all'art. 2;
- b) pubblicazione sul sito della Fondazione.

La Fondazione provvede a erogare specifica formazione e a curare la continua sensibilizzazione dei Destinatari sulle questioni concernenti il Codice Etico.

TITOLO II - PRINCIPI ETICI

ART. 5 - CORRETTEZZA, LEALTÀ E TRASPARENZA

I Destinatari sono tenuti, nell'espletamento delle proprie mansioni, a conformare la propria condotta ai principi di buon andamento ed imparzialità dell'azione aziendale, assicurando la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni corruttivi, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità.

I Destinatari rispettano altresì i principi di correttezza, buona fede, proporzionalità, trasparenza e ragionevolezza e sono tenuti ad agire in posizione di indipendenza e imparzialità, evitando di assecondare eventuali pressioni politiche, sindacali o derivanti dai propri superiori gerarchici, astenendosi in caso di conflitto di interessi.

I Destinatari non usano a fini privati le informazioni di cui dispongono per ragioni di ufficio, evitano le situazioni ed i comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della Fondazione.

I Destinatari esercitano i propri compiti orientando l'azione aziendale alla massima economicità, efficienza ed efficacia. Nei rapporti con i beneficiari dell'attività della Fondazione (in particolare di erogazione e finanziamento di risorse pubbliche presenti nei Fondi), i Destinatari assicurano la piena parità di trattamento, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui beneficiari o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o

credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.

Al personale della Fondazione è richiesto di osservare un atteggiamento corretto durante lo svolgimento delle proprie mansioni, evitando altresì di perseguire qualsivoglia scopo illecito o illegittimo. Ciascuna transazione e operazione posta in essere o compiuta a vantaggio, o nell'interesse, della Fondazione deve essere tracciabile e verificabile, oltre a essere ispirata (i) alla legittimità sotto l'aspetto formale e sostanziale, (ii) alla massima correttezza con riferimento alla gestione, (iii) alla trasparenza e alla completezza delle informazioni e alla chiarezza e verità nei riscontri contabili, conformemente alla normativa vigente e alle procedure adottate internamente da FETB.

In nessun caso, il vantaggio o l'interesse della Fondazione possono giustificare e/o indurre un comportamento scorretto.

Il personale della Fondazione non è autorizzato ad accettare da parte di terzi, per sé o per altri, alcuna donazione o altra forma di utilità, compenso o servizio, di qualsiasi natura, rivolti ad influenzare lo svolgimento delle rispettive mansioni o a garantirsi trattamenti di favore nella conduzione di qualsivoglia attività collegabile alla Fondazione. È altresì vietata ogni forma di dazione da parte di FETB nei confronti di soggetti terzi, che sia tale da influenzarne l'imparzialità di giudizio.

ART. 6 - TUTELA DEI BENI AZIENDALI

Ogni soggetto è tenuto ad operare con diligenza – adeguando i propri comportamenti ai valori di condotta nelle attività della Fondazione – al fine di garantire la tutela dei beni aziendali, utilizzando responsabilmente le risorse allo stesso affidate, sottolineando eventuali utilizzi impropri che si pongano in contrasto con l'interesse di FETB o che comunque possano essere tali da causare danni.

ART. 7 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Fondazione cura, con particolare attenzione, il rispetto della riservatezza, garantendo altresì la costante attuazione delle prescrizioni in materia di tutela dei dati personali previste dalla normativa vigente.

È vietato, ai Destinatari del presente Codice, sia direttamente sia indirettamente:

a) utilizzare, per finalità differenti da quelle del proprio ufficio, dati e notizie concernenti la Fondazione;

- impossessarsi di copie di documenti contenenti informazioni riguardanti FETB o, salvi
 i casi giustificati dall'esigenza di svolgere specifici compiti aziendali, rimuovere documenti o altro materiale archiviato dalle postazioni di lavoro;
- c) rivelare informazioni riguardanti la Fondazione, salvi i casi in cui tale comportamento non sia giustificato da una necessità legittima;
- d) distruggere, indebitamente, documentazione e/o informazioni riguardanti la Fondazione.

La documentazione che non è necessario conservare deve essere distrutta conformemente agli indirizzi operativi dettati da FETB e in ossequio alla normativa vigente in materia di *data protection*.

ART. 8 - CONFLITTI D'INTERESSE

I Destinatari del presente Codice devono evitare il sorgere di qualsivoglia conflitto di interesse, con particolare riferimento a quelli di carattere familiare o personale, che potrebbero essere tali da inficiare o, comunque, influenzare l'indipendenza di giudizio nell'adozione delle decisioni e il modo più opportuno per perseguirlo.

Chiunque si trovi a operare in una situazione di potenziale conflitto di interesse deve fornire immediata comunicazione al proprio superiore gerarchico o all'organo del quale è parte, astenendosi da qualsiasi forma di intervento e indicando altresì espressamente la circostanza che potrebbe influire sull'imparzialità della propria condotta. Il superiore gerarchico, o l'organo cui tale soggetto appartiene, adotta le opportune decisioni, al fine di salvaguardare gli interessi della Fondazione.

In particolare, il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

ART. 9 - INNOVAZIONE E RICERCA

I Destinatari perseguono, nello svolgimento delle proprie attività, la finalità di promuovere la ricerca, lo sviluppo e il trasferimento tecnologico, con particolare riferimento alla filiera dell'economia verde e circolare, dell'*information technology*, dell'*agri-tech* e del *deep tech*, e il potenziamento della ricerca, lo sviluppo e la riconversione industriale del settore biomedicale.

TITOLO III - RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ART. 10 - PRINCIPI INFORMATORI

I rapporti tra i Destinatari e i soggetti pubblici (quali, il Fondatore, il Ministero delle Imprese e del *Made In Italy*, l'Autorità Nazione Anticorruzione), italiana o estera, devono essere sempre ispirati ai principi di legalità, lealtà, correttezza e trasparenza.

Nei confronti di rappresentanti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione sono vietate la ricerca e l'instaurazione di relazioni personali di favore, influenza e ingerenza idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l'esito del rapporto.

Con riferimento ai rapporti che ciascun dipendente intrattiene con la Pubblica Amministrazione, anche per mezzo di soggetti terzi, devono essere rispettati i principi che seguono.

In particolare, è vietato:

- a) appropriarsi di risorse pubbliche;
- destinare le somme di provenienza pubblica ricevute o gestite dalla Fondazione, quali le risorse presenti nei Fondi ed eventuali somme ricevute a titolo di finanziamenti, contributi o erogazioni, da parte di enti pubblici – siano essi nazionali o comunitari –, a scopi differenti rispetto a quelli in relazione ai quali tali somme sono state assegnate;
- c) presentare dichiarazioni mendaci a enti della Pubblica Amministrazione per assicurarsi l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, concessioni o altri atti amministrativi;
- d) alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione o contraffare i dati in esso contenuti al fine di ottenere un profitto ingiusto;
- e) dare, promettere o offrire, direttamente o indirettamente, denaro od altre utilità, quali, ad esempio, prestazioni, favori o servizi che risultino eccedenti rispetto alla consueta cortesia (e ai limiti previsti dal Modello), o esercitare pressioni illecite nei confronti di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione volte a indurre taluno di questi soggetti a compiere un

qualsiasi atto che risulti contrario ai propri doveri di ufficio o, comunque, a esercitare illecitamente i poteri, a vantaggio o nell'interesse della Fondazione.

FETB, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, non dovrà farsi rappresentare da soggetti terzi ogniqualvolta ciò possa comportare il sorgere di conflitti d'interesse. Eventuali soggetti terzi di cui la Fondazione si avvalga per intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione sono tenuti a osservare le previsioni del Codice.

ART. 11 - COMUNICAZIONI DA TRASMETTERE ALLE PUBBLICHE AUTORITÀ

Le comunicazioni nei confronti delle Autorità previste dalla normativa vigente devono essere effettuate garantendone la veridicità, completezza, tempestività e trasparenza.

In particolare, è fatto divieto di:

- a) omettere le comunicazioni dovute all'Autorità;
- realizzare qualsiasi comportamento che ostacoli l'esercizio delle proprie funzioni da parte delle Autorità, ivi compresi i casi di ispezione (si pensi, ad esempio, ai casi di comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione con l'Autorità);
- c) riportare, nella documentazione trasmessa, fatti non corrispondenti al vero, ovvero occultare fatti concernenti la situazione economica, finanziaria o patrimoniale della Fondazione.

ART. 12 - RAPPORTI CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

FETB garantisce una costante e attiva collaborazione con l'Autorità Giudiziaria e qualsiasi altro pubblico ufficiale nell'ambito di procedimenti giudiziari, ispezioni, indagini o controlli.

TITOLO IV - RAPPORTI DI LAVORO E TUTELA DEI DIPENDENTI

ART. 13 - SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE DI LAVORO

FETB si impegna a:

- a) effettuare periodicamente le verifiche necessarie al fine di accertare che ogni misura di sicurezza adottata dalla Fondazione risulti effettivamente attuata e rispettata e ad adottare, laddove necessario, gli opportuni interventi correttivi;
- b) agire in modo tale da garantire la preservazione e protezione dell'ambiente di lavoro, nel rispetto della normativa vigente;

c) garantire la conservazione dei propri sistemi operativi, dei propri uffici e, in generale, di tutto l'ambiente lavorativo, nel rispetto degli standard di sicurezza e a dotare i dipendenti, a seconda dell'attività da questi svolta, delle attrezzature necessarie e idonee per preservarli da qualsivoglia pericolo o rischio per la loro integrità. A tal proposito, la Fondazione si impegna altresì a informare i propri dipendenti delle condizioni previste dalla legge, nonché delle procedure e delle pratiche aziendali adottate in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

I dipendenti, a loro volta, si impegnano al rispetto delle condizioni imposte dalla normativa vigente e da ogni altra pratica e procedura adottata dalla Fondazione. Qualsiasi collaboratore della Fondazione che dovesse riscontrare irregolarità o anomalie è tenuto a darne tempestiva informazione al responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

La Fondazione si impegna, altresì, ad esplicitare chiaramente e rendere noti i criteri fondamentali in base ai quali vengono prese e sono attuate le decisioni, di ogni tipo e ad ogni livello, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, coerenti con i seguenti principi:

- ⇒ eliminare i rischi e, ove ciò non sia possibile, ridurli al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnologico;
- ⇒ valutare tutti i rischi che non possono essere eliminati;
- ⇒ ridurre i rischi alla fonte;
- ⇒ rispettare i principi ergonomici e di salubrità nei luoghi di lavoro nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro, nella definizione dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- ⇒ sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- ⇒ programmare le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e buone prassi;
- ⇒ dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale:
- ⇒ impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

ART. 14 - GESTIONE DEI RAPPORTI LAVORATIVI

FETB si impegna a garantire la professionalità e la competenza dei propri dipendenti e collaboratori, i quali rappresentano un valore assoluto per il prestigio e la credibilità della Fondazione.

Nel garantire il valore primario delle risorse umane, la Fondazione non consente alcuna forma di discriminazione nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori.

Inoltre, il personale e i collaboratori, anche in considerazione della missione attribuita alla Fondazione, sono tenuti a svolgere la propria attività di ufficio con senso di responsabilità, trasparenza, assoluta diligenza e spirito collaborativo nei confronti dei colleghi e dei terzi.

Il personale e i collaboratori, al fine di offrire a tutti coloro con i quali vengono in contatto per ragione del proprio ufficio massimi livelli di qualità, partecipano altresì attivamente alla vita aziendale e valorizzano la propria crescita professionale, acquisendo sempre nuove competenze e capacità.

I dirigenti e i responsabili di funzioni o unità organizzative instaurano con i propri collaboratori rapporti improntati al rispetto reciproco e a una profonda cooperazione. Ciascun responsabile sostiene la crescita professionale delle risorse assegnate, tenendo in considerazione le attitudini di ciascuna nell'attribuzione dei compiti, onde realizzare una reale efficienza in ambito operativo.

Inoltre, con riferimento alla gestione dei rapporti di lavoro, la Fondazione:

- a) condanna qualsiasi condotta posta in essere per mezzo di violenza, minaccia, abuso di potere, inganno, approfittamento di situazioni di inferiorità, che sia finalizzata a determinare uno stato di soggezione nel destinatario della relativa condotta;
- si obbliga, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia, a non instaurare alcun rapporto di lavoro con soggetti che non siano in possesso di un regolare permesso di soggiorno e a non svolgere alcuna attività che risulti idonea a favorire l'ingresso illecito di soggetti clandestini in Italia;
- c) offre ai propri collaboratori pari opportunità, al fine di garantire a ciascuno di essi un trattamento equo, basato su criteri di merito, respingendo qualsiasi forma di discriminazione;
- d) si impegna a rispettare i diritti dei lavoratori e i diritti umani fondamentali, in ossequio alla normativa vigente e alle Convenzioni internazionali vigenti in ambito lavorativo.

ART. 15 - RISORSE UMANE

L'inserimento delle risorse nel personale di FETB avviene attraverso un procedimento di selezione basato su regole oggettive ed improntate alla massima trasparenza.

Vengono valutate con particolare attenzione e cautela eventuali candidature di soggetti che abbiano rapporti di parentela/affinità con esponenti della Fondazione.

FETB prevede che coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale:

- ⇒ non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- ⇒ non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

A tutti i dipendenti e collaboratori della Fondazione si richiede di impegnarsi ad agire lealmente al fine di rispettare gli obblighi assunti con il contratto di lavoro a quanto previsto dal presente Codice Etico assicurando le prestazioni dovute ed il rispetto degli impegni assunti nei confronti della Fondazione.

TITOLO V - TUTELA DELL'AMBIENTE

ART. 16 - RISPETTO E TUTELA DELL'AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ

FETB è attenta alle tematiche ambientali, oltre che consapevole del ruolo dell'ambiente quale importante strumento di valorizzazione aziendale.

La Fondazione si impegna a garantire il costante rispetto della normativa vigente in materia ambientale.

Tutte le attività che presentano un profilo di rischio potenziale in relazione ai reati ambientali devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti nonché alle regole contenute nel Modello e nelle procedure aziendali.

TITOLO VI - SISTEMI INFORMATICI

ART. 17 - UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATICI

È fatto espresso divieto di:

- a) distruggere, cancellare, alterare, deteriorare o sopprimere programmi informatici, dati o informazioni altrui;
- b) interrompere o danneggiare il funzionamento di un sistema telematico o informatico altrui;
- c) introdursi o mantenersi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da apposite misure di sicurezza;
- d) ottenere illegittimamente, per sé o per soggetti terzi:
 - la detenzione di dispositivi, apparecchiature o programmi informatici, al fine di danneggiare o di interrompere un sistema telematico o informatico altrui;
 - il possesso di codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza;
- e) intercettare, interrompere o comunque impedire illecitamente comunicazioni telematiche o informatiche ovvero installare apparecchiature a tal fine idonee.

TITOLO VII - GESTIONE FINANZIARIA, CONTABILE E FISCALE

ART. 18 - REGISTRAZIONI CONTABILI E ADEMPIMENTI FISCALI

Al fine di assicurare la tempestività e la trasparenza dei controlli, FETB garantisce una rappresentazione delle proprie registrazioni che sia completa, veritiera, corretta e chiara, oltre che conforme alle disposizioni normative vigenti.

La Fondazione verifica che le registrazioni effettuate non siano false, incomplete o ingannevoli.

I dipendenti devono astenersi dall'effettuare registrazioni relative a operazioni fittizie, non sufficientemente documentate o, comunque, fuorvianti, dalle quali possano derivare obbligazioni o responsabilità in capo alla Fondazione.

È vietata la costituzione di fondi non contabilizzati, segreti o depositati in conti personali.

È vietata ogni azione o omissione che sia tale da ostacolare, impedire o, comunque, falsare le attività di controllo normativamente garantite ai soci o attribuite ad organi di controllo, anche esterni.

Ogni transazione e operazione finanziaria posta in essere dalla Fondazione deve essere:

- a) adeguatamente autorizzata al fine di garantire il costante rispetto dei principi di segregazione dei ruoli e delle responsabilità previsti negli strumenti normativi della Fondazione (tra cui il Modello e i protocolli);
- b) legittima, verificabile e supportata da adeguata documentazione, anche al fine di consentire la verifica del processo di autorizzazione, decisione e svolgimento;
- c) annotata in contabilità.

FETB garantisce la massima correttezza nell'ambito dei rapporti con l'Amministrazione Fiscale e la massima trasparenza nella comunicazione di dati e informazioni alla stessa.

Qualunque Destinatario del Codice che dovesse riscontrare una qualche irregolarità – ad esempio, omissioni o falsificazioni, compiute con riferimento alla contabilità, alla predisposizione delle dichiarazioni fiscali o alla relativa documentazione a supporto – è tenuto a comunicarlo immediatamente al proprio superiore gerarchico o all'organo al quale appartiene.

La Fondazione, tramite più soggetti (anche esterni), garantisce specifici controlli, sia prima di procedere all'emissione di una fattura sia al ricevimento di fatture di terzi (e, comunque, prima di porre queste ultime in pagamento).

ART. 19 - GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI

La Fondazione si impegna a garantire il rispetto di tutte le norme vigenti in materia di riciclaggio, siano esse nazionali o internazionali, adottando a tal fine apposite procedure interne idonee a vigilare sull'effettivo rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

È fatto espresso divieto di mettere in circolazione monete, banconote, carte di pubblico credito, valori di bollo e carta filigranata che siano false o contraffatte, o in relazione alle quali sussista quantomeno un dubbio circa l'effettiva genuinità.

L'utilizzo del denaro contante è consentito esclusivamente nel rispetto dei limiti previsti dalla disciplina normativa vigente in materia di antiriciclaggio.

È vietato effettuare o ricevere pagamenti in denaro, sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità di provenienza dubbia o illecita, ovvero compiere – con riferimento a tali beni – altre operazioni, tali da impedire l'identificazione della loro origine. È altresì vietato l'impiego dei predetti beni in attività economiche o finanziarie.

Qualunque dipendente che sospetti l'esecuzione di un'operazione di riciclaggio di denaro deve darne immediata comunicazione al proprio superiore.

ART. 20 - LIBERALITÀ, OMAGGI, SPONSORIZZAZIONI E DONAZIONI

I Destinatari possono erogare e accettare liberalità e omaggi ed effettuare sponsorizzazioni e donazioni solamente nei limiti di quanto esplicitamente previsto nel Modello della Fondazione.

TITOLO VIII - RELAZIONI CON SOGGETTI ESTERNI

ART. 21 - GENERALITÀ

La Fondazione respinge fermamente qualsiasi condotta associativa posta in essere tra più persone, in Italia o all'estero, che sia finalizzata alla commissione di più delitti, anche di carattere mafioso, all'immigrazione clandestina, al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, al riciclaggio di denaro proveniente dalla commissione di attività illecite o criminali.

ART. 22 - RAPPORTI CON LA STAMPA E CON GLI ALTRI MEZZI DI COMUNICAZIONE DI MASSA

Ogni informazione riguardante la Fondazione deve essere completa, tempestiva e veritiera e può essere fornita esclusivamente dai soggetti a ciò deputati e autorizzati all'interno di FETB.

ART. 23 - RAPPORTI CON SOGGETTI TERZI PRIVATI

FETB:

- a) si accerta, preventivamente rispetto al pagamento della relativa fattura, della tempestività, congruità e qualità della prestazione ricevuta e dell'adempimento della totalità delle obbligazioni in capo al fornitore;
- b) vieta la dazione, l'offerta o la promessa, anche per interposta persona, di denaro o di altre utilità ad amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, nonché a qualsiasi altro soggetto sottoposto alla direzione o vigilanza di uno di tali soggetti, appartenenti ad imprese e/o a società terze, ai fini del compimento od omissione di atti in violazione degli obblighi di fedeltà o degli obblighi inerenti il loro ufficio. Vieta, altresì, la ricezione di denaro o altre utilità provenienti da soggetti terzi da parte dei Destinatari, volta a indurre questi ultimi a compiere od omettere atti in violazione degli obblighi di fedeltà o degli obblighi inerenti al loro ufficio;
- nei casi in cui la stessa necessiti di valersi di prestazioni professionali offerte da dipendenti della Pubblica Amministrazione, in qualità di consulenti, garantisce il costante rispetto della normativa vigente, che disciplina i rapporti fra dipendente pubblico e amministrazione di appartenenza;

d) al fine di tutelare la propria immagine e salvaguardare le proprie risorse, non instaura rapporti di qualsivoglia natura con soggetti che non intendano agire nel rigoroso e puntuale rispetto della normativa vigente o che si rifiutino di conformare la propria condotta ai principi e ai valori contenuti nel presente Codice.

Ai Destinatari è fatto divieto di accettare denaro o altre utilità (ad esempio, offerti da potenziali beneficiari degli investimenti o co-investitori) che possano alterare l'imparzialità di giudizio nell'ambito delle attività di gestione, erogazione e finanziamento dei Fondi.

Il corrispettivo da pagare a consulenti e fornitori dovrà essere proporzionato rispetto alla prestazione oggetto del relativo rapporto contrattuale e nessun pagamento potrà essere effettuato a soggetti diversi dalla controparte contrattuale.

Nei rapporti con le controparti è fatto obbligo di:

- a) osservare le disposizioni di legge applicabili, le condizioni contrattuali, nonché le best practice commerciali;
- verificare, prima di instaurare con le controparti (fornitori, potenziali beneficiari di investimenti, co-investitori) rapporti di qualsiasi natura, le informazioni disponibili concernenti tali soggetti, con l'obiettivo di appurarne la rispettabilità, l'onorabilità e la professionalità;
- c) intrattenere rapporti con i fornitori che siano improntati al costante rispetto dei principi di buona fede e trasparenza, oltre che al rispetto dei valori di lealtà, imparzialità ed equità;
- d) nella selezione dei fornitori, utilizzare criteri oggettivi e trasparenti, basandosi esclusivamente su parametri di qualità del bene o servizio, prezzo, garanzie di assistenza, equità e correttezza, come previsto dai protocolli interni, ed evitando ogni possibile pressione indebita tale da mettere in dubbio l'imparzialità posta nella scelta dei fornitori stessi. Inoltre, in caso di attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, così come individuate dalla legge, FETB si impegna a preferire i fornitori che siano inseriti negli appositi elenchi istituiti presso le singole Prefetture.

In via generale, non potranno essere instaurati o mantenuti rapporti con fornitori che, nello svolgimento delle proprie attività, non si ispirino ai principi di comportamento contenuti nel presente Codice Etico.

TITOLO IX – NORME FINALI

ART. 24 - RISPETTO DELLE PROCEDURE E DEI PROTOCOLLI AZIENDALI

Con riferimento all'ambito delle proprie competenze e funzioni, i Destinatari del presente Codice sono tenuti al rigoroso e costante rispetto delle procedure e dei protocolli adottati da FETB.

Eventuali violazioni delle suddette procedure e dei summenzionati protocolli sono sanzionabili nei termini e secondo le modalità previste dal sistema disciplinare della Fondazione.

ART. 25 - IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Il sistema di controllo interno è costituito dall'insieme di tutte le attività di controllo svolte dalle singole funzioni aziendali con riferimento ai rispettivi processi.

Tutti i Destinatari del presente Codice sono responsabili, nello svolgimento delle rispettive attività, della definizione e del regolare funzionamento del sistema di controllo.

ART. 26 - LE VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO E IL SISTEMA DISCIPLINARE

Ciascun Destinatario deve essere parte attiva nella promozione dei valori del Codice Etico. Per tale ragione, ogni Destinatario che venga a conoscenza di una violazione dei principi del Codice Etico è tenuto a effettuare una segnalazione in merito.

Tali segnalazioni saranno indirizzate al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Fondazione (tramite il seguente indirizzo *e-mail*: rpct@eneatechbiomedical.it).

Per le segnalazioni di violazioni del Codice Etico che costituiscano al contempo ipotesi di segnalazione previste dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 in materia di whistleblowing, i Destinatari potranno ricorrere al canale di segnalazione interno disciplinato dalla "Procedura di gestione delle segnalazioni" adottata dalla Fondazione, alla quale si fa rimando per ogni ulteriore dettaglio.

I principi contenuti nel presente Codice costituiscono parte integrante delle disposizioni che disciplinano i rapporti di lavoro all'interno di FETB. Eventuali inosservanze del Codice comporteranno l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal Modello della Fondazione.